



*Città di*  
**ORZINUOVI**  
*Provincia di Brescia*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 03 aprile 2017.**

# **SOMMARIO**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1** Oggetto e ambito di applicazione

**Art. 2** Definizioni

**Art. 3** Finalità

## **TITOLO II**

### **MERCATO**

**Art. 4** Giorni e orario di svolgimento

**Art. 5** Localizzazione e articolazione del mercato

**Art. 6** Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

**Art. 7** Disposizioni in materia di funzionamento e controllo del mercato

**Art. 8** Modalità di esposizione della merce

**Art. 9** Indicazione dei prezzi

**Art. 10** Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

**Art. 11** Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

**Art. 12** Scambio di posteggio

**Art. 13** Ristrutturazione, riorganizzazione o spostamento del mercato e relative modalità di riassegnazione dei posteggi

**Art. 14** Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

**Art. 15** Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza

**Art. 16** Posteggi riservati ai produttori agricoli - Disciplina e modalità di assegnazione

**Art. 17** Posteggio riservato ai «battitori»

**Art. 18** Operatori che vendono merci usate

**Art. 19** Posteggi isolati

**Art. 20** Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico e subentro

**Art. 21** Carta di esercizio ed attestazione

**Art. 22** Consultazione delle parti sociali

### **TITOLO III**

#### **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

**Art. 23** Definizione

**Art. 24** Limitazioni

**Art. 25** Orari

### **TITOLO IV**

#### **SANZIONI**

**Art. 26** Sospensione, decadenza e revoca di posteggi

**Art. 27** Sanzioni pecuniarie

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 28** Canone per concessione ed occupazione di suolo pubblico

**Art. 29** Norme finali

**Art. 30** Entrata in vigore

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Titolo II – Capo I – Sezione III della Legge Regione Lombardia 2 Febbraio 2010 n.6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello locale e le organizzazioni dei consumatori, esplica la sua validità a tempo indeterminato.

Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative eventualmente in contrasto.

### Art. 2

#### Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. **per ufficio competente:** l'attività o l'ufficio al quale, secondo il vigente organigramma dell'ente, è assegnata la competenza in materia;
2. **per ufficio SUAP:** Sportello Unico delle Attività Produttive;
3. **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
4. **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
5. **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
6. **per mercato specializzato od esclusivo:** un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
7. **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato e ha effettivamente esercitato l'attività con utilizzo del posteggio per tutto l'orario di svolgimento del mercato, salvo impedimento dovuto a cause di forza maggiore;
8. **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

9. **per corsia tecnica** il passaggio laterale di utilizzo comune frapposto tra due posteggi confinanti in senso longitudinale o laterale;
10. **per posteggio isolato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, e soggetto al rilascio di concessione;
11. **per registro imprese**: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
12. **per BURL**: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
13. **per A.T.S.**: Azienda Territoriale Sanitaria;
14. **per mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
15. **per miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato, oppure la possibilità di aumentare o modificare l'area assegnata in concessione;
16. **per scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente;
17. **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
18. **per settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale;
19. **per tipologia merceologica del posteggio**: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
20. **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
21. **per "spuntista"**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
22. **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2135 c.c., regolarmente iscritti nella speciale sezione del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi così come previsto dal D. Lgs. 228/01;
23. **per attrezzature**: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione.

### **Art. 3** **Finalità**

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la qualità dei servizi da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- b) garantire i principi di libera concorrenza e di libertà d'impresa favorendo il pluralismo ed un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) salvaguardare il centro storico inteso come luogo di aggregazione,

attraverso la riqualificazione del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

## **TITOLO II IL MERCATO**

### **Art. 4**

#### **Giorni e orario di svolgimento**

Il mercato si svolge normalmente nella giornata di venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 13,00. Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale dalle ore 05.00, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da automezzi ed attrezzature entro le ore 14,00.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato verrà comunque effettuato normalmente con l'eccezione di Natale e Capodanno, per i quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge potrà disporre lo svolgimento in altra data.

### **Art. 5**

#### **Localizzazione e articolazione del mercato**

Nelle specifiche aree del territorio comunale individuate dall'Amministrazione Comunale, si svolge con frequenza settimanale il mercato. Nell'ambito dell'individuazione delle aree mercatali si è tenuto conto dei seguenti parametri:

- un facile accesso ai consumatori;
- un sufficiente spazio di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
- il rispetto delle norme di sicurezza e viabilità.

Il mercato, attualmente, si svolge nelle seguenti piazze: Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II, e nelle seguenti vie: Via Roma, Via Montagna, Via Marconi e Via Dante, così come da area delimitata dalla planimetria allegata, per una superficie complessiva di vendita pari a circa mq. 10.600.

Il numero complessivo dei posteggi è pari a 155.

L'articolazione dei posteggi è così definita:

- area riservata alla vendita di **prodotti alimentari** (evidenziata nella planimetria con colore rosso): n. 31 posteggi identificati coi numeri: dal n. 1 al n. 6 ( via Roma) e dal n. 102 al n. 126 ( P.zza Garibaldi);
- area riservata alla vendita di **prodotti di abbigliamento, accessori ed affini** (evidenziata nella planimetria con colore azzurro): n. 86 posteggi identificati coi numeri : 7-9-13-14-15-17-19-20-21-23-24-27-28-30-31-32-33-34-35--37-38-39-40-41-42-43-45-46-47-48-50-51-52-54-55-57-58-59-60-62-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-76-79-80-81 82-83-84-86-87-96-97-98-99-100-101-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-140-141-144-146-148-150-151-152;

- area riservata alla vendita di **generi diversi non alimentari**, quali ferramenta, prodotti per la pulizia della casa e della persona, tendaggi, merceria ecc. (evidenziata nella planimetria con colore giallo): n. 33 posteggi identificati coi numeri : 8-10-11-12-16-18-22-25-26-29-44-53-56-61-63-75-77-78-85-88-89-90-91-92-93-94-95--139-142-143-145-147-149;
- are riservate alla vendita da parte dei **produttori agricoli** (evidenziata nella planimetria con colore verde): n. 4 posteggi identificati coi numeri 153 – 154 – 155 -156, ognuno di dimensioni pari a mq. 8x4;
- 1 posteggio riservato agli operatori che esercitano l'**attività di battitore** da collocarsi a fondo mercato per dimensione mq 7x3.

Tra banchi contigui deve essere prevista una corsia tecnica di almeno 50 cm che dovrà restare libera da ingombri e merci.

Le metrature assegnate agli operatori commerciali si intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi eventuali veicoli utilizzati dall'operatore.

### **Art. 6**

#### **Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 5.00 e comunque non oltre le ore 8.00. Dopo tale orario si procederà ad assegnare i posteggi liberi tramite le procedure di spunta. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco. Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, all'interno dell'area mercatale è vietata la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo ciclo o motociclo, salvo i casi di emergenza e di sicurezza pubblica. E' vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

### **Art. 7**

#### **Disposizioni in materia di funzionamento e controllo del mercato**

I concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- utilizzo di attrezzature idonee sotto il profilo igienico sanitario;
- esibire in originale i documenti autorizzativi (autorizzazione, carta di esercizio con eventuale foglio aggiuntivo ed attestazione annuale);
- è fatto divieto di posizionare le merci oltre l'area assegnata per il posteggio, sia sulle strutture di copertura (tende) sia utilizzando allestimenti mobili;
- le strutture di copertura non dovranno causare intralcio al posizionamento degli altri operatori commerciali e al passaggio dei consumatori;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio, ad eccezione di alcuni punti specificatamente individuati dall'Amministrazione

Comunale dove per ragioni di viabilità, sicurezza e opportunità i predetti automezzi andranno sistemati al di fuori dell'area mercatale. I veicoli dislocati all'interno dell'area mercatale dovranno disporre di almeno un estintore in perfetto stato di manutenzione secondo le specifiche normative vigenti;

- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, cd., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, pertanto non può lasciare il posteggio assegnato, salvo i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il qual è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni altro caso, l'operatore che abbandona anzitempo il mercato, verrà considerato assente;
- il posteggio dovrà essere lasciato libero da ingombri e spazzatura al termine del mercato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, mantenendo lo spazio assegnato in modo decoroso e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- è vietato infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo o imbrattarlo in qualsiasi modo ovvero danneggiare l'arredo urbano e il patrimonio arboreo;
- non si possono accendere fuochi, utilizzare apparecchi riscaldatori, generatori di corrente ed ogni altra attrezzatura che non siano omologati a norme CE o che creino inquinamento acustico ed ambientale;
- nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, sia per riscaldare, sia per cucinare, salva la presentazione dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, unitamente alla presentazione di una perizia asseverata di un tecnico abilitato che attesti la conformità alle norme vigenti in materia, delle apparecchiature utilizzate e dei relativi collegamenti, o la presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchiatura e dell'impianto;
- ciascun operatore ha diritto ad utilizzare l'intero spazio assegnato con i propri automezzi e/o attrezzature, le merci esposte non potranno comunque sporgere oltre l'area autorizzata.

## **Art. 8**

### **Modalità di esposizione della merce**

L'operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.

Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di cm 70, per gli alimentari, e di cm 50 per gli altri generi. Solo ai commercianti di calzature, terraglie, arredamenti, piante, fiori o articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita.

Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari, nonché le modalità di vendita di tali prodotti, devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento comunale d'igiene e nelle norme statali e regionali in materia.

E' vietato accatastare merci e prodotti nei posteggi o sui banchi in modo da creare un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e degli operatori.

E' vietato occupare i posteggi ed effettuare le operazioni di vendita al di fuori degli orari stabiliti.

## **Art. 9**

### **Indicazione dei prezzi**

L'operatore è tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita in modo leggibile.

I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l'indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura.

Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci vanno tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

## **Art. 10**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati**

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari o non assegnati in concessione, sono assegnati giornalmente dalle ore 8.00 ai soggetti presenti all'atto di assegnazione che siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in quanto titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 114/98 ss.mm.ii., secondo i seguenti criteri:

- medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero (**prodotti alimentari – prodotti abbigliamento, accessori e affini – generi diversi non alimentari**);

- maggior numero di presenze nel mercato.

A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

Sono considerate presenze, le date in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per spunta e considerare valida la presenza è necessario:

- aver preventivamente presentato la richiesta di partecipazione annuale alla spunta attraverso la procedura tramite lo sportello telematico comunale (S.U.A.P.);
- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio, a condizione che non risulti assegnatario di posteggio in un mercato che si svolge nel medesimo giorno e orario;
- esibire la carta d'esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso;
- la presenza del titolare o del legale rappresentante della società, o di collaboratore o dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione (D.g.r. X/5345 del 27/06/2016, art. 9 comma 8);

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo il caso di grave e giustificato motivo documentato) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato agli operatori con più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi (D.g.r. X/5345 del 27/06/2016, art. 3.2.5).

## **Art. 11**

### **Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori**

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare o del legale rappresentante della società o del collaboratore o del dipendente o del familiare purché in possesso del foglio aggiuntivo della carta di esercizio

A ciascun operatore potrà essere richiesto di esibire, in originale, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del posteggio occupato, la carta d'esercizio aggiornata e vidimata e la relativa attestazione per l'anno in corso.

In caso di assenza, sono considerate giustificate quelle riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio.

A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare all'Ufficio Commercio, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare all'Ufficio Commercio la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall'assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai sopra citati casi di malattia, gravidanza od infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi riconducibile alla fattispecie di "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a 17 giornate di mercato per anno solare.

Conclusa la giornata di mercato gli Agenti di polizia locale a cui compete la vigilanza, procederanno alla relazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

1. le assenze dei titolari di posteggio;
2. le presenze dei partecipanti alla spunta ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
3. ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

## **Art. 12**

### **Scambio di posteggio**

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non per il medesimo settore merceologico e con l'espresso consenso del Comune.

La domanda a firma congiunta va inoltrata all'Ufficio Commercio – Attività produttive, con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

## **Art. 13**

### **Ristrutturazione, riorganizzazione o spostamento del mercato e relative modalità di riassegnazione dei posteggi**

Per motivi di pubblico interesse, per ragioni logistiche e organizzative dell'area mercatale, per cause di forza maggiore e per vincoli imposti da motivi igienico-sanitari o per lavori da effettuarsi sull'area mercatale, è possibile modificare.

- il giorno di svolgimento;

- la localizzazione del mercato;
- il numero dei posteggi del mercato.

Tali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello locale e le organizzazioni dei consumatori.

Qualora si proceda allo spostamento, provvisorio o definitivo, di parte o dell'intero mercato, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Qualora lo spostamento riguardi una sola giornata del mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà su insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle disponibilità logistiche e garantendo comunque la partecipazione degli operatori al mercato.

#### **Art. 14**

#### **Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari**

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari è opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti; i mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che li renda idonei alle operazioni di vendita.

Nello svolgimento dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di generi alimentari), dai regolamenti dell'A.T.S. territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

#### **Art. 15**

#### **Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza**

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano al Comune che le esercita attraverso il competente settore commercio - attività produttive - S.U.A.P..

Il controllo e la vigilanza sul mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale che attraverso il proprio personale provvede a:

- a) rilevare e annotare su apposito registro le presenze e le assenze nelle giornate di mercato;
- b) annotare le motivazioni indicate a giustificazione delle assenze;
- c) assegnare i posteggi liberi agli spuntisti;
- d) rilevare le presenze degli spuntisti che correttamente abbiano presentato la domanda annuale tramite il S.U.A.P., compresi coloro ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio, e inserirli in un'apposita graduatoria;
- e) verificare i pagamenti degli spuntisti;
- f) verificare l'uso dell'area assegnata in concessione, sia per quanto riguarda il rispetto della superficie assegnata sia, per quanto riguarda le modalità di esposizione e di provenienza delle merci e dei prodotti;

- g) controllo delle autorizzazioni, carte d'esercizio e relativa attestazione annuale;
- h) predisporre una relazione annuale della gestione del mercato.

#### **Art. 16**

### **Posteggi riservati ai produttori agricoli – Disciplina e modalità di assegnazione**

Nell'ambito del mercato settimanale vengono riservati ai produttori agricoli un numero di posteggi pari a quanto previsto dall'Allegato A), paragrafo 3.2.5 della D.g.r. 27 giugno 2016- n. X/5345. Nel caso di domande superiori alla disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui ai paragrafi 3.2.4 della stessa D.g.r. 27 giugno 2016 n. X/5345.

La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata attraverso lo sportello telematico (SUAP), che abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi.

L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i seguenti criteri:

- stagionalità dei prodotti;
- produttori agricoli con maggior numero di presenze sul mercato;

Ai produttori agricoli viene rilasciata una concessione di posteggio con validità annuale o infrannuale e si applicano le norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporta la revoca immediata del posteggio.

#### **Art. 17**

### **Posteggio riservato ai «battitori»**

Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore viene riservato 1(uno) posteggio da collocarsi a fondo mercato per complessivi mq 21 (ml 7x3).

Il battitore dovrà attenersi al rispetto di quanto disposto nell'articolo 4 del presente Regolamento (Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita).

Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il comune.

Nelle giornate di mercato in cui non si presenti alcun battitore entro l'orario indicato nel sopra citato art. 4, il posteggio a loro riservato verrà assegnato in spunta.

Qualora il posteggio riservato non venga utilizzato da alcun battitore per un periodo di tempo superiore a 6 mesi consecutivi, lo stesso verrà trasformato in posteggio riservato ai commercianti su aree pubbliche settore non alimentare e assegnato dal Comune mediante bando pubblico.

#### **Art. 18**

### **Operatori che vendono merci usate**

In caso di vendita di merci usate o antiche, gli operatori devono esporre appositi cartelli ben visibili al pubblico di dimensioni 50x50, recante l'indicazione che si

tratta di merci usate od antiche. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute qualora prevista, ed i documenti atti a dimostrare la provenienza dei prodotti.

Il mancato possesso della documentazione di cui sopra, comporta la revoca dalla concessione di posteggio.

### **Art. 19** **Posteggi isolati**

I posteggi ubicati in zone del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti con delibera del Consiglio Comunale ed assegnati con le medesime procedure e criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi nelle aree mercatali, mediante bando pubblico comunale.

### **Art. 20** **Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico e subentro**

La durata della concessione di posteggio è fissata, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) l.r. 6/2010, in anni 12.

La procedura di assegnazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è effettuata dal comune sede di posteggio attraverso apposito bando sulla base della normativa vigente.

L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e a condizione che venga mantenuto il settore merceologico del cedente, al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico-sanitarie.

Il subentrante in possesso dei requisiti morali e, eventualmente, professionali, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Al subentrante il Comune rilascia una nuova autorizzazione e una nuova concessione di posteggio che avrà come scadenza quella della concessione ceduta. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di 3 posteggi per settore merceologico ai sensi dell'art. 23, comma 11 bis, l.r. n. 6/2010.

### **Art. 21** **Carta di esercizio e attestazione**

**La carta di esercizio** ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale a ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve inviare al Comune sede di mercato esclusivamente in modalità

telematica attraverso il portale MUTA o alle associazioni di categoria, la richiesta di vidimazione digitale degli elementi d'identificazione riportati sulla carta di esercizio.

**Il “foglio aggiuntivo”** deve essere compilato da:

- tutti i soci prestatori d'opera (per le società);
- tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

I lavoratori e collaboratori non assunti a tempo indeterminato, devono disporre di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione e copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale prestano la propria attività.

Gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno indicati i dati dei mercati lombardi.

**Attestazione:** il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull'attestazione annuale che deve essere rinnovata telematicamente entro il 31 dicembre di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o da una delle Associazioni di categoria.

La carta di esercizio e l'attestazione possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “pdf”.

## **Art. 22**

### **Consultazione delle parti sociali**

Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti nonché quelle imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 19, l.r. 6/2010 e ss.mm.ii. in riferimento:

- a) alla programmazione delle attività di commercio su area pubblica;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) all'istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

## **TITOLO III**

### **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

#### **Art. 23**

##### **Definizione**

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili ed è condizionata al possesso dell'autorizzazione di cui all'art.28 comma 1 lett.b)

D.Lgs. N.114/98 ss.mm.ii., che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale, ed è normato dalle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010 e ss.mm.ii.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di un'autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

#### **Art. 24 Limitazioni**

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di pubblico interesse o di carattere igienico sanitario.

Il Funzionario Responsabile con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio comunale su cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato per motivi di viabilità e sicurezza pubblica segnalati dalla Polizia Locale o dalle altre forze dell'ordine.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per compiere le operazioni di vendita. Le merci non possono comunque essere dislocate o posizionate sul suolo pubblico. È vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo ed è fatto obbligo lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività commerciale in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione, rispettando la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

#### **Art. 25 Orari**

L'operatore commerciale è libero di svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario. Il Comune con apposito e motivato provvedimento può limitare la fascia oraria od escludere alcune zone del territorio comunale dall'attività di vendita in forma itinerante.

### **TITOLO IV SANZIONI**

#### **Art. 26**

##### **Sospensione, decadenza e revoca del posteggi**

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del Settore Commercio e Attività produttive S.U.A.P. può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Il comune revoca l'autorizzazione:

1. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
2. per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, opportunamente documentata;
3. qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
4. qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
5. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

La concessione viene sospesa mediante avviso di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per il mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e, di tutti gli emolumenti dovuti stabiliti dalla legge relativi al posteggio assegnato.

L'avviso di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione comporterà l'immediata sospensione, dell'operatore interessato, dal posteggio sino alla regolarizzazione dell'importo dovuto e comunque entro e non oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento dell'avviso sopra menzionato. Decorso infruttuosamente il termine concesso per la definizione bonaria della vertenza si procederà alla revoca dell'autorizzazione all'occupazione, con conseguente decadenza della concessione del posteggio. Tale sospensione si configura, agli effetti di legge, come "assenza non giustificata" e pertanto, qualora il periodo di sospensione dal posteggio si protragga oltre i termini di legge, 17 settimane nell'arco dell'anno solare, il Comune procederà alla revoca del posteggio, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Sono altresì, causa di decadenza dalla concessione/autorizzazione :

- a) la violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la autorizzazione /concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) la violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione /concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.).

Il Responsabile del Settore Commercio e Attività produttive S.U.A.P., può revocare la concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non potrà avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore ove ciò sia possibile.

Il provvedimento di revoca, adeguatamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore Commercio e Attività produttive S.U.A.P., e trasmesso all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 27**

#### **Sanzioni pecuniarie**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e ss.mm.ii., o da altre normative, sono punite, ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 450,00.

### **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 28**

#### **Canone per concessione ed occupazione di suolo pubblico**

Il canone di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono determinati e riscossi nei modi previsti dai relativi Regolamenti.

#### **Art. 29**

#### **Norme finali**

Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento in materia. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 114/1998 ss.mm.ii., dalla L.R. 6/2010 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.. 5345/2016, nonché da eventuali discipline settoriali specifiche.

#### **Art. 30**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

\*\*\*\*\*